



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -

Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza dell'11.12.2024, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. [REDACTED] del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, e vertente

TRA

[REDACTED]
[REDACTED] ed elettivamente domiciliata in Aci Catena, via Vittorio Emanuele n. 369, presso lo studio dell'avv. Clelia Lucrezia Ludovica Principato, che la rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.

Ricorrente

CONTRO

L'ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, (I.N.P.S.), in persona del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliati in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell'Istituto e rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenza Marina Marinelli, Pier Luigi Tomaselli, Maria Rosaria Battiato e Livia Gaezza, per mandato generale alle liti Rep. n. 37590 e Racc. n. 7131 del 23.01.2023, a rogito in Notar Roberto Fantini di Roma.

Resistente

OGGETTO: indebito.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Premessa in fatto.

Con ricorso al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il [REDACTED], la ricorrente premetteva di aver presentato rituale domanda per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e che con verbale provvisorio del [REDACTED], la Commissione aveva riconosciuto i presupposti della chiesta prestazione a decorrere dalla data della domanda amministrativa [REDACTED]; che era anche stato riconosciuto lo *status* di portatore di handicap grave ex art. 3, co. 3, L 104/1992; che le era



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 12/12/2024

stata erogata la predetta prestazione economica; che in data [REDACTED] era stata sottoposta a visita da parte dell'I.N.P.S. per la redazione dei verbali definitivi; che all'esito con verbale definitivo comunicato nel mese di giugno 2023, l'INPS non ha più riconosciuto l'indennità di accompagnamento; che avverso tali verbali definitivi era stato proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c., all'esito del quale era stata riconosciuta disabile grave ex art. 3, co. 3, L. 104/92 e invalida ultrasessantacinquenne con diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di Luglio 2024; che con comunicazione del [REDACTED], l'INPS aveva richiesto la restituzione della somma di € [REDACTED] corrisposte a titolo di indennità di accompagnamento dall'1.01.2023 al 30.03.2023; che avverso il predetto provvedimento aveva presentato in data [REDACTED] ricorso amministrativo.

La ricorrente contestava l'operato dell'INPS e deduceva che eventualmente la restituzione poteva operare solo successivamente al momento in cui interveniva il provvedimento che accertava l'insussistenza condizioni di legge. Invocava l'applicabilità del principio dell'irripetibilità dell'indebito assistenziale e la buona fede nel percepire le somme, che derivavano dal verbale del [REDACTED] con il quale la prestazione era stata riconosciuta.

Concludeva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “- *dichiarare irripetibile la somma di € [REDACTED] e per gli effetti ordinare all'I.N.P.S. la corresponsione alla sig.ra [REDACTED] delle somme già eventualmente trattenute a titolo di compensazione. Con vittoria di spese e compensi professionali come per Legge.*”.

Fissata l'udienza di discussione ed instaurato il contraddittorio, si costituiva l'INPS, il quale contestava i motivi di ricorso e spiegando varie argomentazioni, concludeva per il rigetto del ricorso.

Con ordinanza del 05.07.2024, reso all'esito dell'udienza di pari data, celebrata secondo le modalità di cui all'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per la discussione e decisione ed il sottoscritto giudice all'uopo delegato.

Con decreto del 19.11.2024 venivano fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza dell'11.12.2024.

La causa restava istruita mediante produzione documentale e sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.

Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.

2. Questioni preliminari e merito.

Va premesso che nella fattispecie in esame è documentato che l'odierna ricorrente aveva presentato in data [REDACTED] domanda amministrativa per la verifica del requisito sanitario ai fini del godimento dell'indennità di accompagnamento; che in data [REDACTED] veniva sottoposta a visita medico-collegiale da parte della Commissione, che le riconosceva il diritto ad ottenere l'indennità di accompagnamento a far data dalla



domanda amministrativa [REDACTED], che con nota [REDACTED], l'INPS notificava il verbale provvisorio della predetta visita medico-collegiale; che in data [REDACTED] la ricorrente veniva sottoposta a visita e la Commissione Medica, territorialmente competente, stilava il verbale definitivo di pari data comunicato nel mese di Giugno 2023, all'esito della quale la Commissione Medica competente riteneva non sussistenti i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, confermato con il verbale del [REDACTED] nel quale veniva riconosciuta invalida al 100%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa [REDACTED]

In punto di diritto giova richiamare la giurisprudenza – recepita anche dalla Corte di Appello di Catania, Sent. n. 420/2022; n. 64/2021 - della Suprema Corte in tema di indebito assistenziale, secondo cui nel giudizio di accertamento negativo della pretesa creditoria dell'ente previdenziale, non trova applicazione il principio generale dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c. e piuttosto deve *"darsi atto della giurisprudenza formatasi a proposito della disciplina dell'indebito assistenziale, a partire da quella che si è occupata di segnare i confini tra la generale sfera di applicabilità dell'art. 2033 c.c. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell'ordinamento assistenziale. 14. La giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di indebito assistenziale pur affermando (con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000) che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004). La Corte Costituzionale ha evidenziato che "[...] il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)". 15. Su questa premessa, Cassazione n. 12406 del 2003 ha affermato che <[...] l'esigenza di interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell'art. 38, comma 1, Cost., quanto alla necessaria protezione apprestata dal sistema di assistenza sociale, impone di considerare auto applicativo il principio di settore richiamato dalla [...] giurisprudenza della Corte costituzionale, inteso come idoneo a coprire tendenzialmente l'area dell'indebito assistenziale>>. Pertanto, restano disciplinate dall'art. 2033 c.c. solo le ipotesi in cui la fattispecie concreta difetti degli elementi essenziali per consentire l'ingresso all'interno del settore protetto, come ad esempio accade quando la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito. 16. Una volta, però, che la concreta fattispecie si collochi all'interno del settore assistenziale, la giurisprudenza di questa Corte ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla*



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 12/12/2024

manca di requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). 17. In tali direzioni si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass n. 16080 del 2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass n. 1446 del 2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (art. 37, co. 8, L. 448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre altro discorso va fatto rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici (in tal senso Cass. 28771 del 2018)." (Cfr.: Cass. Sent. 20.05.2021 n. 13916).

In particolare, in difetto dei requisiti sanitari, le norme applicabili, a seconda dell'epoca della erogazione, saranno il D.L. n. 323 del 1996, art. 4, convertito con modifiche nella L. 8 agosto 1996, n. 425 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari), la L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 52, comma 3, (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari), la L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari).

Tale ultima disposizione al comma 8 prevede: "In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica".

La regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale per difetto di requisito sanitario, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, fatti salvi i casi in cui difetti alcun specifico affidamento o sia ravvisabile il dolo dell'assistito

Tale disposizione deve essere interpretata in conformità ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, espressi con orientamento univoco e di recente ribaditi nella sentenza n. 34013 del 19.12.2019: "16. Il primo motivo di ricorso è infondato, atteso che i giudici di appello si sono attenuti all'orientamento di questa Corte (Cass. n. 16260/2003; Ord. n. 26096/10; n. 26162/2016), a cui si intende dare continuità, secondo cui "Con riferimento alla revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dalla L. n. 537 del 1993, art. 11, comma 4 (D.L. n. 323 del 1996, art. 4, comma 3 ter, convertito in L. n. 425 del 1996, art. 37, comma 8, L. n. 448 del 1998) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente "regolamentare" dettata dal D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5, avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento - deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 12/12/2024

il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati; né il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta"; 17. si è precisato, sia pure ai fini della ripetibilità delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate ma con valenza di carattere generale, come gli atti di sospensione e revoca delle prestazioni per accertata insussistenza dei requisiti sanitari "non concretino esercizio di poteri amministrativi, ma si sostanzino in meri accertamenti, in atti di gestione del rapporto obbligatorio; ove la legge avesse inteso collegare alla violazione dei termini (n.d.r. di cui al D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5) l'effetto di estendere l'irripetibilità delle erogazioni anche a quelle versate dopo la verifica e fino all'emanazione dell'atto di revoca formale (tardivo), avrebbe dovuto dirlo, non essendo desumibile tale regola dai principi del sistema. In definitiva, come dimostra anche il fatto che i termini siano stati per la prima volta previsti proprio da un regolamento emanato in tema di strutturazione dei procedimenti amministrativi, si è in presenza di disposizioni organizzative, preordinate ad impedire - anche collegando all'inosservanza la responsabilità degli organi per danno erariale - proprio che siano effettuate prestazioni indebite, le quali sia poi necessario ripetere, non certo a sancire l'irripetibilità delle stesse quale sanzione per l'inosservanza dei termini" (così Cass. n. 16260/03); 18. non giova alla tesi di parte ricorrente la giurisprudenza richiamata nel ricorso in esame (cfr. per tutte Cass. 14590/02 secondo cui "In tema di revoca dei benefici assistenziali agli invalidi civili, ai sensi della L. n. 425 del 1996, art. 4, comma 3 bis, applicabile alla fattispecie "ratione temporis"-, essa produce i suoi effetti, tra cui la ripetizione delle prestazioni indebite, dalla data della visita di verifica; la mancata immediata sospensione delle prestazioni, con conseguente formazione dell'indebito, non implica che la revoca operi da data successiva a quella della visita, e in particolare dalla data di comunicazione della revoca, perché non prevista; pertanto, devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica"), in quanto la stessa individua la data di efficacia della revoca, collegandola alla visita di verifica, ma non statuisce sulla indispensabilità dell'atto formale di revoca, come invece preteso dalla attuale ricorrente;...".

La predetta pronuncia si pone in linea con quanto già statuito dalla stessa Corte con sentenza n. 6610 del 29.03.2005, secondo cui "Poiché il diritto alle prestazioni assistenziali nasce dalla legge, quando si realizzino le condizioni da questa previste, e gli atti dell'amministrazione o dell'ente pubblico hanno la natura di meri atti di certazione, ricognizione e adempimento - e non di concessione della prestazione -, il diritto alla prestazione viene meno nel momento in cui venga accertata la insussistenza delle condizioni cui la legge subordina la corresponsione della prestazione; ne consegue che le erogazioni indebite effettuate dopo l'accertamento della insussistenza dei requisiti (mediante visita di verifica) non sono sottratte alla regola generale dell'art. 2033 cod. civ., restando irrilevante il mancato rispetto delle norme che impongono all'amministrazione di attivarsi prontamente, sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, concretizzandosi tali atti (sospensione e revoca) in meri atti di gestione del rapporto obbligatorio.



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 12/12/2024

Nè, così interpretato, il sistema normativo della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente erogate contrasta con l'art. 38 Cost., giacché è ragionevole che la cessazione dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta venga fatta risalire al momento dell'accertamento amministrativo (ancorché precedente il formale atto di revoca) del venir meno delle condizioni di legge per la erogazione di quelle prestazioni (v. Corte Cost. n.448 del 2000).”.

Nella fattispecie in esame, nonostante l'accertamento negativo del requisito sanitario legittimante l'erogazione dell'indennità di accompagnamento dal [REDACTED], la ricorrente ha beneficiato della prestazione dall' [REDACTED], per cui la maturazione dell'indebito non può – in ossequio a quanto statuito dalla sopra richiamata giurisprudenza – non decorrere dalla data del venir meno del requisito sanitario legittimante l'erogazione della prestazione quindi dal verbale di visita di verifica in data [REDACTED]

Sulla base delle superiori considerazioni va ritenuta legittima la ripetizione di indebito disposta dall'Istituto previdenziale soltanto limitatamente a quello maturato successivamente al verbale di visita di verifica del [REDACTED]

3. Spese.

P.Q.M.

Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data [REDACTED] contro l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, (I.N.P.S.), in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:

1. In parziale accoglimento del ricorso, dichiara ripetibile l'indebito soltanto nella misura maturata dopo il verbale di visita di verifica del 30.05.2023 e fino al 30.06.2023 ed irripetibili le restanti somme.
2. Compensa le spese di giudizio.

Così deciso in Catania, 11.12.2024

**Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales**

